



CITTA' DI CAORLE

Città metropolitana di Venezia

30021 CAORLE (VE) – Via Roma, 26 – Tel. (0421) 219111 r.a. – Fax (0421) 219300 – Cod. Fisc. e P.I. 00321280273

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI.

Foglio notizie:

APPROVATO	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 15/04/2014
MODIFICATO	con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 16 del 28/04/2015; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09/02/2017.
PUBBLICATO	All'Albo Pretorio per 15 giorni: - all'adozione della delibera di approvazione dal 29/04/2014; - all'adozione della delibera di modifica dal 05/05/2015; - all'adozione della delibera di modifica dal 17/02/2017.

ENTRATO IN VIGORE in data 01/01/2014

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della IUC, prevista dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 147/2013, relativamente alla componente TARI, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2. Per tutto quanto non regolamentato si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 1 bis – AFFIDAMENTO ESTERNO DELLA GESTIONE DEL TRIBUTO

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche qualora l'attività di accertamento e di riscossione sia stata affidata a un soggetto esterno. In tal caso, il soggetto che ha ricevuto l'affidamento individua tra i propri dipendenti il soggetto cui spettano le attribuzioni proprie del funzionario responsabile del tributo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al quale compete, pertanto, anche la sottoscrizione degli atti di gestione del tributo.
2. In tutti i casi in cui norme legislative o regolamentari, compreso il presente regolamento, fanno riferimento al funzionario responsabile del tributo, si intende che tale riferimento sia fatto, nel caso di affidamento esterno, al dipendente individuato dal soggetto esterno di cui al primo comma.
3. Nel caso non si proceda all'individuazione di un dipendente a norma del comma 1, le attribuzioni del funzionario responsabile del tributo spettano al legale rappresentante del soggetto esterno gestore del tributo.

Art. 2 – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati (a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio), esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte, pubbliche o private, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo (ad esempio depositi esterni, parcheggi a pagamento, autolavaggi, aree di rifornimento, porti in concessione ai privati,...).
3. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni (superficie calpestabile) mentre, quelle delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali corpi di fabbrica.
4. Per l'applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
5. Nella fase di attività di accertamento l'ente gestore, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinati secondo i criteri stabiliti secondo il D.P.R. 138/98.

Art. 3 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche
 - I. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - II. locali di fatto non utilizzati perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione

edilizia, tali da rendere inabitabile l'unità immobiliare, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque, limitato al solo periodo di inizio e fine lavori indicato nel relativo certificato;

III. locali riservati ad impianti tecnologici ove non è compatibile la presenza umana;

IV. superfici coperte di altezza media pari o inferiore a 1,50 metri.

Utenze non domestiche

V. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

VI. aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

VII. aree impraticabili o intercluse da recinzione;

VIII. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

IX. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

X. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

XI. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio di attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ecc.);

XII. le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi quali: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili. Sono invece assoggettati a tariffa gli uffici, i magazzini, le cucine, i locali di ristorazione, i vani accessori ai predetti locali diversi da quelli ai quali si applica l'esclusione dalla tariffa e le sale di degenza ove non si producano esclusivamente rifiuti sanitari;

XIII. i locali ed aree utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole e destinati al mero deposito di attrezzi agricoli, fienili, silos, serre, nonché i locali o le aree scoperte destinati all'allevamento. All'attività agricola sono equiparate le attività florovivaistiche nonché tutte le utenze non domestiche operanti nel settore enologico, viticolo e simili. Sono invece assoggettate a tariffa le superfici riferite alle predette attività destinate alla vendita al minuto e/o all'ingrosso, i magazzini ed i depositi di derrate o di beni inerenti l'attività svolta, ovvero le superfici comunque non soggette ad esclusione.

XIV. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali: oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili;

b. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione. Inoltre per le fattispecie di cui al punto II e XIII del comma 1, lettera a) tali circostanze devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 4 – RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree scoperte dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani secondo le disposizioni vigenti, nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.

2. Nel caso in cui risulti difficile determinare le porzioni di superficie sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione delle percentuali sotto indicate:

Tipologia di attività	Abbattimento
Lavanderie	10%
Lavorazione vetro	20%
Elettrauto, impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori imbianchini	30%
Tipografie	35%
Stabilimenti tessili, falegnamerie, gommisti, pelletterie e calzaturifici, locali ove si producono scarti animali	50%
Autocarrozzerie, officine per riparazione veicoli, officine meccaniche, carpenterie metalliche, stabilimenti chimici per la produzione di beni e prodotti	60%
Fonderie	70%
Verniciature, galvanotecnici	80%
Qualsiasi altra attività non prevista dell'elenco sopra ove non sia agevolmente applicabile il criterio di analogia	20%

3. La riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 14 e a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la riduzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 5 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO – PIANO FINANZIARIO

- Con il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo il Comune stabilisce:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
 - i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
- La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 6 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 al presente regolamento.
- Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla Camera di commercio o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In

manca, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili è di regola unica per tutta la superficie attribuibile alla medesima unità immobiliare (superficie vendita, esposizione, deposito, dispensa, cucina, servizi..) ad eccezione delle attività di cui al successivo comma 6.
5. La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari, ovvero il diverso accatastamento dei medesimi comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da questi esercitata.
6. In caso di aree a vasta estensione di superficie (campeggi, villaggi turistici, ecc.) sulla quale vengono svolte attività diverse, distintamente individuabili, la tariffa applicabile è quella prevista per l'attività effettivamente esercitata sulla superficie coperta e/o scoperta ove la stessa si svolge.
7. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti passivi distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affitto di reparto o similari.
8. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50% nei confronti delle attività di agriturismo con ristorante in considerazione delle limitazioni alle giornate di apertura al pubblico ed al numero dei posti a sedere imposti dalla normativa vigente nel settore.
9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, il tributo è dovuto per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.
10. Nessuna riduzione tariffaria compete per l'eventuale sospensione temporanea della licenza o autorizzazione delle attività commerciali a carattere annuale, per propria volontà e non imposta dalla pubblica amministrazione, se detta sospensione è inferiore a mesi otto nel corso dell'anno solare.
11. Nessuna riduzione tariffaria compete per l'eventuale sospensione temporanea della licenza o autorizzazione delle attività commerciali a carattere stagionale, per propria volontà e non imposta dalla pubblica amministrazione, se detta sospensione è inferiore a mesi quattro nel corso del periodo di validità della licenza o dell'autorizzazione stessa.

Art. 7 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, a tal fine sono considerati residenti ai fini dell'applicazione del tributo anche gli iscritti AIRE del Comune di Caorle. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 14, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafe comunale.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al pagamento solidalmente.
4. Nel caso di immobili posseduti da unico occupante, purchè non locati, in stato di ricovero permanente presso casa di cura, riposo o altri istituti di cura e ciò sia comprovato da apposita documentazione rilasciata dall'istituto ospitante, si applica unicamente la quota fissa. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, la presenza di familiari in stato di ricovero permanente presso altri istituti comporta la riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti

ricoverati. Il beneficio decorre la primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta e documentazione.

5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone fisiche o giuridiche che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero degli occupanti si ricava tramite l'applicazione della seguente tabella:

da mq	a mq	Componenti
0	25	2
25,01	35	3
35,01	50	4
50,01	80	5
80,01	---	6

Art. 8 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui inizia l'occupazione o la detenzione
3. L'obbligazione tributaria cessa l'ultimo giorno del mese in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 14.
4. La cessazione dà diritto alla compensazione o al rimborso del tributo eventualmente versato in eccedenza. Il rimborso o compensazione deve essere espressamente richiesto con la comunicazione di cessazione o con richiesta a parte da presentarsi comunque entro l'anno della cessazione; in mancanza di espressa richiesta si intende che il cedente pagherà il tributo fino al 31 dicembre dell'anno di cessazione mentre il subentrante inizierà a pagare dal 1° gennaio successivo. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cessazione nel corso dell'anno il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, ovvero se il tributo è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di comunicazione o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 9 – ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi e il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari,
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 14 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 10 – MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, da cui sia derivata una situazione riconosciuta

dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20% con calcolo pro die.

Art. 11 – RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, da richiedersi con presentazione di apposita istanza resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non avvenga contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso presentata nei termini, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31.07.2014.

Art. 12 – RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi oppure mediante esibizione dei prescritti formulari di identificazione. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti previsti dal Comune per la specifica attività, indicati annualmente nella deliberazione di approvazione della tariffa. La riduzione di tariffa non può comunque superare il 20% dell'importo dovuto.
2. Le utenze non domestiche appartenenti alla categoria n. 22, che esercitano l'attività al di fuori dei centri abitati come definiti dal Codice della strada, che attuino il trattamento della frazione umida dei rifiuti con l'utilizzo, nella medesima area in cui si svolge l'attività o in area immediatamente confinante, di composte, concimaie o simili, beneficiano di una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa.
3. La riduzione si applica a decorrere dal 1° gennaio, previa presentazione di apposita documentazione entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Nel caso di nuove attività aperte in corso d'anno, la documentazione per la richiesta di riduzione deve essere presentata entro il 31 gennaio successivo e dà diritto alla compensazione o al rimborso di quanto versato in eccedenza.
5. Le istituzioni scolastiche riconosciute paritarie ai sensi di legge sono assoggettate al tributo in base al numero degli alunni dell'anno scolastico conclusosi nell'anno solare di riferimento, analogamente a quanto previsto per le istituzioni scolastiche statali. Il minor gettito derivante dall'applicazione del presente comma è coperto tramite risorse generali di bilancio dell'ente.

Art. 13 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali pubblici o di uso pubblico ovvero aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Nel caso di mera detenzione la temporaneità è riferita

ai termini di disponibilità del bene previsti nel titolo di concessione o comunque di godimento dello stesso.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al soggetto gestore tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 14 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE.

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti o detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al soggetto gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax, posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del soggetto gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, mail o PEC,
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. Nel caso di ritardata presentazione della dichiarazione di variazione che comporta una diminuzione del tributo dovuto, la variazione decorre dal 1° giorno del mese solare successivo alla presentazione della denuncia stessa.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, codice fiscale, residenza;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali;
- Generalità e codice fiscale di eventuali soggetti non residenti nei medesimi;
- Data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne, superficie non tassabile in quanto produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessata occupazione o detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione e comunque entro l'anno di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto alla compensazione o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
8. In caso di ritardata denuncia di cessazione, per il rimborso o compensazione anche parziale del tributo si prende a riferimento la data della sua presentazione. L'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data indicata quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri (con idonea documentazione) di non avere continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata. In carenza di tale dimostrazione documentale l'obbligazione tributaria cessa dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 4, se più favorevole.

Art. 15 – MODALITA' DI VERSAMENTO E DI RISCOSSIONE

1. Il tributo è versato direttamente al Comune, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il soggetto gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento con indicazione dell'importo dovuto.
3. Con il provvedimento di determinazione delle tariffe, da adottarsi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale stabilisce le scadenze di pagamento del tributo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 688, della legge 147/2013.
4. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento i termini sono rispettivamente il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
5. Possono essere concesse dilazioni di pagamento, fino a un massimo di sei rate bimestrali o dodici mensili, con applicazione del tasso d'interesse legale con maturazione giornaliera, fintantochè non sia stato notificato avviso di accertamento.
6. Il mancato pagamento anche di una sola rata entro la scadenza prefissata comporta la decadenza dal beneficio della dilazione e il conseguente avvio della normale procedura di riscossione.
7. Per importi superiori a € 20.000,00 la dilazione va assistita da idonea polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
8. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 10,00.

Art. 16 – CONGUAGLI E MOROSITA'

1. Per le utenze che hanno iniziato l'occupazione in corso d'anno o per le quali sono intervenute variazioni che comportano un maggior tributo dovuto, il soggetto gestore può provvedere ad inviare apposito avviso di pagamento di norma entro il mese di dicembre di ogni anno. In questo caso l'importo dovuto potrà essere pagato in unica soluzione o in due rate bimestrali.

2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate e riscosse anche mediante conguaglio compensativo.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo d'imposta per il quale il tributo è dovuto, avviso di liquidazione per omesso o insufficiente pagamento.
4. L'avviso indica le somme da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, oltre agli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 20, comma 4, del Regolamento generale in tema di entrate, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 17 – DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Sulle somme dovute a seguito di avviso di accertamento, fintantochè non sia intervenuto avvio della procedura di riscossione coattiva, possono essere concesse dilazioni di pagamento con i seguenti limiti temporali, ferma rimanendo l'applicazione del tasso d'interesse legale con maturazione giornaliera:
 - per somme dovute sino a € 10.000 rateizzazione fino a 12 mesi
 - per somme dovute sino a € 20.000 rateizzazione fino a 24 mesi
 - per somme dovute sino a € 50.000 rateizzazione fino a 48 mesi
 - per somme dovute sino a € 100.000 rateizzazione fino a 60 mesi
 - per somme dovute superiori a € 100.000 rateizzazione fino a 72 mesi
2. Per importi superiori ad € 20.000,00 la rateizzazione va assistita da idonea polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
3. Il mancato pagamento di più rate, anche non consecutive, entro la scadenza prefissata comporta la decadenza dal beneficio della dilazione stessa e il conseguente avvio della normale procedura di riscossione per le somme ancora dovute con i seguenti limiti:
 - per somme rateizzate sino a € 20.000 fino a tre rate
 - per somme rateizzate sino a € 100.000 fino a sei rate
 - per somme rateizzate oltre a € 100.000 fino a otto rate.

ART. 18 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versato il tributo il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 20, comma 4, del Regolamento generale in tema di entrate.
3. Nel caso in cui il rimborso sia originato da errori da parte del soggetto passivo, gli interessi decorrono dalla data della domanda ai sensi dell'art. 2033 del codice civile.
4. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rimborso, essere portate in compensazione con altri importi dovuti a titolo di TARI.
5. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a € 10,00 per anno solare.

Art. 19 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il soggetto gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 14 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il soggetto gestore ha facoltà di avvalersi:
 - I. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - II. del proprio personale dipendente;
 - III. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio addetto del Soggetto Gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e demaniali;
 - b. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Fermo quanto previsto dall'art. 1, commi 694 e seguenti, della legge 147/2013, nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga rilevata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il soggetto gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
4. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 20 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 449/1997 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

ART. 21 – NORME FINALI

1. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere effettuate in maniera dinamica e non recettizia.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
3. Ai fini della dichiarazione restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Le attività economiche vengono riclassificate d'ufficio nelle categorie di cui all'allegato n. 1 al presente regolamento.

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Cat.	ATTIVITA'
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, enti pubblici, circoli nautici
2	Cinematografi e teatri, sale giochi, noleggio cicli
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, attività di vendita all'ingrosso, aziende agricole, fattorie didattiche, cantine e simili, parcheggi, posti barca, aviorimesse
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi e palestre
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizione, autosaloni
7	Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo con pernottamento
8	Alberghi senza ristorante o con ristorante aperto al pubblico, bed & breakfast, affittacamere, attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante), case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, colonie
9	Case di cura e riposo, caserme, convitti
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali e medici, sindacati
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento ed articoli sportivi, calzature, libreria, cartoleria, pelletterie, elettrodomestici, ferramenta ed altri beni durevoli,
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria, ricevitorie, profumerie, ortopedie e sanitarie, generi di monopolio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, ottica, fotografi, gioiellerie, strumenti musicali, videonoleggio, armerie, modellismo, gallerie d'arte, negozi di prodotti per animali
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, centro tatuaggi, solarium, lavanderie
18	Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, posatore, installatori e riparatori di elettrodomestici e simili
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
20	Attività industriali con o senza capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici: pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione; serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezieri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo senza pernottamento
23	Mense, birrerie, amburgherie, rosticcerie, gastronomie
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria, enoteca
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, minimarket, rivendita vini o liquori
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club